

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore BENEDETTI: Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 concernente ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (1061)	493
PRESIDENTE	493, 494
ZACCAGNINI <i>Relatore</i>	493, 494
BARTOLE	494
VENEGONI	494
RAPELLI ed altri: Disciplina dell'apprendistato (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato). (605-B)	495
PRESIDENTE	495, 499
VENEGONI	496
REPOSSI	496
DRIUSSI	497
LIZZADRI	497
ZACCAGNINI	497
STORCHI	497
PENAZZATO	498, 499
BETTOLI MARIO	498
BUTÈ	498
CHIAROLANZA	499
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	499
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	505

La seduta comincia alle 9,20.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Benedetti: Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostruzione degli ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (1061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Benedetti: « Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ».

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire su questa proposta di legge già approvata dalla XI Commissione del Senato.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta al nostro esame ha lo scopo di modificare la soluzione a suo tempo adottata per la ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie, soprattutto per quanto riguarda la Commissione centrale la quale, nella attuale composizione; essendo costituita

da soli cinque membri effettivi, senza alcun supplente, presenta spesso l'inconveniente della invalidità delle sue riunioni, causa la mancanza del numero legale dei membri necessario per poter dare corso ai lavori.

Pertanto, uno dei punti più importanti è costituito dalla aggiunta, per ciascuna professione, di tre membri supplenti, perché, nel caso in cui un membro effettivo non possa partecipare alla riunione, esso venga sostituito da un supplente. Altra modifica rilevante è quella che riguarda la appartenenza o meno di detti membri ai Consigli direttivi degli ordini. La commissione centrale, cui ho accennato, è una specie di commissione di seconda istanza per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai vari ordini e, pertanto, si vuol stabilire che almeno tre dei suoi componenti non abbiano la qualifica di presidente o di membro dei comitati centrali delle Federazioni nazionali, in maniera che la maggioranza sia costituita da professionisti che non abbiano incarichi nell'ordine contro il quale il ricorrente ha presentato ricorso.

La proposta di legge, d'altronde, non si interessa minimamente di quello che è il problema delle elezioni negli ordini; pertanto, dati gli scopi che essa si prefigge, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Mi pare che le sanzioni siano, in ogni caso, proposte dagli ordini e allora non vedo come si possa ovviare all'inconveniente di avere per giudice l'ordine che ha comminato la sanzione quando fanno parte della commissione centrale persone che non appartengono alla Federazione nazionale.

VENEGONI. La commissione centrale viene nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; vorrei sapere però chi è che ne propone i nominativi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCAGNINI, Relatore. I nominativi sono designati dai comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali, come è precisato dopo, al paragrafo *d*) dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Quanto al dubbio sollevato dal collega Bartole, ritengo non debba sussistere. Infatti la procedura è questa: contro i provvedimenti presi dagli organi provinciali è ammesso il ricorso alla Federazione nazionale; qualora il ricorrente ritenesse di non avere

avuto soddisfazione in questa sede, avrà la facoltà di ricorrere alla commissione centrale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« L'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, è modificato come appresso:

« *Art. 17.* — Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un Consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI.

« Fanno parte altresì della Commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti.

« I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

« Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

« I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

« Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

« Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa

categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

« In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.

« Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie ».

Non essendovi emendamenti, la proposta di legge, constando di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: Disciplina dell'apprendistato. (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato). (605-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli, Storchi, Di Vittorio, Santi, Morelli, Lizzadri, Cappugi, Titomanlio Vittoria, Simonini, Repossi, Sullo, Colleoni, Calvi, Venegoni, Pavan, Biasutti e Driussi: « Disciplina dell'apprendistato ».

Riferirò io stesso, brevemente, su questa proposta di legge già approvata dalla nostra Commissione e modificata dalla X Commissione permanente del Senato. Il testo al nostro esame, rispetto a quello approvato dalla nostra Commissione, è stato notevolmente ampliato. Il concetto che ha guidato il Senato in tali variazioni è stato quello di voler rendere la disciplina dell'apprendistato il meno vincolistica possibile. Chi di noi può riandare, con la memoria, alla genesi di questa proposta, ricorda senz'altro che nella precedente legislatura la nostra Commissione dimostrò motivi di preoccupazione a causa di certe impostazioni; come pure ricorda certamente che la Commissione, sempre nella precedente legislatura, ebbe a svolgere un notevole lavoro per riunire in un testo unico le risultanze di ben sette diverse proposte.

Oggi il Senato ha potuto trarre un grande vantaggio dal fatto di aver potuto lavorare su un unico testo, nel quale erano sintetizzate tutte le varie tesi. Il Senato, comunque, ha avuto, soprattutto, una preoccupazione: quella di andare incontro ai desideri degli artigiani, manifestatisi timorosi che la legge

sull'apprendistato potesse comportare per essi, oltre che degli oneri sociali, anche dei fastidi. Gli artigiani sono infatti lavoratori autonomi e quando venne resa nota la proposta di legge si affrettarono a far conoscere le loro proteste.

Il nuovo testo prevede l'istituzione presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, di un comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori. Sono state invece soppresse le commissioni provinciali, evidentemente perché venivano loro conferiti dei poteri normativi, e si è provveduto al disciplinamento dei rapporti tra imprenditore e apprendista facendo obbligo ad entrambi di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro.

Io ho tuttavia l'impressione che qualche inconveniente potrà sempre verificarsi e ciò a causa delle notevoli concessioni fatte agli artigiani. L'artigiano, infatti, può assumere personale senza alcuna preoccupazione; non deve nemmeno ricorrere all'ufficio di collocamento, in quanto basta che egli faccia a questo ufficio la semplice comunicazione di avvenuta assunzione, personalmente, penso che si finirà perfino con l'utilizzare il ragazzo assunto anche per lo svolgimento di incarichi non inerenti al suo lavoro di apprendista e sorgerà il problema della tutela di questi giovani.

Come ho dianzi detto, è previsto il contratto collettivo di lavoro per garantire un minimo di trattamento all'apprendista e per non lasciarlo alla mercé dell'imprenditore. Quest'ultimo ha il vantaggio di avere a sua disposizione un periodo iniziale di sei mesi, per il quale non gli fa carico alcun obbligo, neppure contributivo.

Per quanto riguarda la istruzione complementare, la cosiddetta formazione professionale dell'apprendista, mi sembra molto strano il fatto che il rappresentante del Ministero del lavoro non abbia sollevato eccezioni per quanto viene a diminuire il potere del Ministero del lavoro. Notevolissima è infatti la concessione che consente il sovvenzionamento o il finanziamento delle iniziative private sorgenti con lo scopo di esercire l'insegnamento complementare degli apprendisti e sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Un elemento positivo ed importante, comunque, è la distinzione fatta fra l'apprendistato che si effettua presso le aziende e quello che si effettua presso le botteghe artigiane; così come è degna di rilievo la forma

di assistenza e previdenza prevista per gli apprendisti.

Penso che questa circostanza porterà ad uno sviluppo dell'attività sindacale ed alla formazione di una più chiara coscienza di se stessi da parte dei giovani apprendisti. Ciò porterà anche ad una attivazione sindacale perché si inviteranno i sindacati ad occuparsi seriamente dei contratti specifici per la loro categoria.

Nel complesso, pertanto, bisogna ammettere che le modifiche approvate dal Senato rispondono abbastanza bene allo scopo di dare una iniziale disciplina dell'apprendistato. Ne propongo quindi l'approvazione.

VENEGONI. Debbo esprimere qualche perplessità sul testo del Senato. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla importanza specifica della legge in esame e sulle esigenze che l'hanno determinata: l'urgenza cioè di intervenire per rendere più agevole l'assunzione al lavoro di centinaia di migliaia di giovani e di portare possibilmente un incremento alla preparazione professionale di essi, in modo da poter disporre di mano d'opera specializzata che sostituisca degnamente i lavoratori che vanno in pensione, ovviando alla attuale situazione. Ma mi pare che, dal punto di vista di queste due necessità, la legge così compilata risolva ben poco. Il primitivo testo approvato dalla nostra Commissione istituiva delle commissioni provinciali per un proficuo intervento di esse in situazioni ben determinate, che avrebbero potuto essere, di volta in volta, esaminate e risolte; dette commissioni sono state sostituite da un unico comitato, cosa questa che senz'altro rende l'utilità degli eventuali interventi assai limitata e meno redditizia. Ci sono inoltre, nel nuovo testo approvato dal Senato, delle norme che non sono molto chiare e che possono dare adito a diverse interpretazioni, come pure manca l'istituzione di un controllo sulle assunzioni e sulle mansioni da affidare agli apprendisti.

Faccio osservare che più di 700 mila giovani risultano oggi iscritti presso gli uffici di collocamento. Ve ne sono certamente molti altri che, pur essendo disoccupati, non hanno alcun incentivo ad iscriversi presso gli uffici del lavoro perché questi non riescono ad adempiere ai loro obblighi. Abbiamo in complesso più di un milione di giovani disoccupati e quel che è peggio tutto il resto della gioventù che lavora non è occupata nelle grandi imprese. Queste, infatti, hanno ridotto di molto la utilizzazione della mano d'opera giovanile, forse anche per insufficienza di pre-

parazione degli individui. Si è assistito alla liquidazione, una dopo l'altra, di tutte le scuole aziendali che servivano ad istruire giovani operai occupati.

Non sono state più sostituite.

Serve pertanto questa legge allo scopo di alleviare la disoccupazione giovanile? Serve a garantire ai giovani, che possono essere assunti al lavoro, il rispetto del loro diritto di imparare un mestiere? Mi pare di no. Io credo che l'unico vantaggio sarà questo: l'aver messo in atto un primo tentativo di disciplina dell'apprendistato. Ma gli inconvenienti, che certamente si verificheranno in seguito, richiederanno certamente nuovi interventi da parte nostra.

Il testo approvato da noi assegnava alle commissioni provinciali dei compiti specifici che le rendevano atte a costituire un primo valido strumento per l'introduzione dei giovani nelle aziende e per l'avvio alla normale attività produttiva. Invece sono state fatte ai datori di lavoro delle agevolazioni tali da determinare, certamente, una ostinata resistenza da parte delle imprese al dovere di provvedere alla preparazione dell'apprendista. Sono, infatti, del parere che, se parte notevole dell'onere della preparazione professionale della grande massa dei giovani lavoratori debba essere a carico dello Stato, un'altra parte di detta preparazione, quella più specifica e qualificata, debba per forza avvenire nelle aziende. È difficile, frequentando semplicemente le scuole, uscirne operai specializzati. Questo può avvenire solo dopo aver praticamente sperimentato la propria capacità nelle varie imprese.

Noi, pertanto, pur dando la nostra approvazione alla legge, restiamo del parere che sia opportuno esaminare ancora la materia in base ad un criterio nuovo, in modo da svegliare i giovani che, altrimenti, ben difficilmente saranno messi in condizioni di svolgere una azione efficace e proficua. Se la legge che stiamo per approvare riuscirà a provocare almeno un maggiore interesse da parte dei sindacati, che fino ad oggi si sono disinteressati della cosa o se ne sono interessati poco efficacemente, qualche cosa di utile sarà stato, comunque, fatto.

Qualche cosa di utile e la premessa per azioni ed interessamenti futuri.

REPOSSI. Io ritengo che non sia il caso di rifare tutta una discussione, anche se il nuovo testo, per quanto possa vedersi da un rapido esame del messaggio trasmesso dal Senato, non possa essere considerato perfetto. Sarei, pertanto, d'avviso, di approvare la pro-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

posta di legge, salvo intervenire successivamente con leggi modificatrici. Sono anche d'accordo di fare tutto il possibile perché si arrivi ad una regolamentazione dell'apprendistato più attenta e meglio rispondente alle attuali esigenze.

DRIUSI. Di fronte alle modifiche apportate dal Senato al testo da noi approvato, resto piuttosto perplesso perché mi sembra che si sia voluto favorire, con molta larghezza, il datore di lavoro senza stabilire una contropartita efficace per il lavoratore. Non vorrei che, con il notevole incitamento all'assunzione che ne deriva, si arrivi a creare un illusorio assorbimento di un gran numero di giovani che, dopo pochi mesi, per molteplici ragioni, potrebbero di nuovo essere estromessi dalle botteghe artigiane o dalle aziende, venendo così a pesare notevolmente, come disoccupati effettivi, sul mercato del lavoro. Mi pare che manchi una qualsiasi garanzia a favore dell'apprendista. Basta considerare quello che avviene nei vari settori del lavoro, nei confronti degli apprendisti, per essere certi che nulla di positivo e di veramente utile potrà scaturire, per essi, da un rapporto basato sul contratto collettivo di lavoro. Mi sembra, pertanto, che la legge dovrebbe considerare maggiormente questo aspetto del problema.

LIZZADRI. Sono del parere di approvare la proposta di legge nel suo nuovo testo perché la considero un passo avanti verso l'introduzione dei giovani in un sistema di lavoro certamente imperfetto ma pure, in qualche modo, positivo. Da un punto di vista umano è senza dubbio una buona legge. In seguito, l'esperienza suggerirà la via da seguire per la eliminazione degli inconvenienti che si verranno a manifestare.

ZACCAGNINI. Nessuno di noi può avere la presunzione di pensare ad un sistema perfetto. Lo scopo che si voleva raggiungere con la proposta di legge in esame era quello di poter immettere il maggior numero possibile di giovani nell'ambito delle aziende; mi pare che sia stato raggiunto abbastanza bene avendo abolito, in un certo qual modo, tutti i possibili motivi o pretesti che potevano essere accampati per non aprire le porte alla massa dei giovani lavoratori. La proposta di legge fissa precise norme per quanto riguarda i doveri dell'imprenditore nei confronti dell'apprendista e fissa degli obblighi da parte di questi nei confronti dell'imprenditore.

Fino ad oggi i datori di lavoro hanno invocato piena libertà nel movimento della

mano d'opera; però si sono dimostrati restii ad assumere i giovani e a formarli professionalmente, adducendo i gravi oneri che ne sarebbero derivati. Con la proposta di legge in esame cadono anche questi pretesti e, d'altra parte, io credo che le aziende abbiano veramente interesse a creare la mano d'opera qualificata per una sempre migliore loro organizzazione. Bisognerà vedere ora come reagirà il mercato del lavoro.

Importante è, soprattutto, la base su cui posa la legge, base che dà alle organizzazioni sindacali lo strumento per intervenire efficacemente. La disoccupazione giovanile è un fenomeno diffusissimo in tutti i centri e noi, approvando questa proposta di legge, diamo un contributo notevole alla soluzione del problema.

Faccio, inoltre, osservare che il regolamento dovrà essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; perciò se noi dovessimo procrastinare anche di soli due mesi l'approvazione della legge stessa, apportando modifiche che dovrebbero poi essere esaminate dal Senato, il regolamento verrebbe emanato soltanto nel mese di agosto del prossimo anno, con grave danno per i ragazzi che usciranno a giugno dalle scuole.

STORCHI. Sono favorevole alla proposta di legge. Vorrei soltanto fare una considerazione relativa proprio alla funzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, perché mi sembra che questo sia un punto fra i più interessanti. Da qualche anno a questa parte, detto dicastero è talvolta intervenuto nel campo della occupazione e della formazione professionale. Ora mi piace che questa proposta di legge perfezioni un po' tale situazione; sostanzialmente, infatti, è il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il responsabile di tutte le iniziative di formazione professionale che sono e saranno realizzate attraverso i centri professionali già esistenti, o attraverso i vari enti interessati.

Mi pare che il Ministero abbia in tal modo in mano una serie di strumenti che, opportunamente coordinati, possono dare ottimi risultati, dato che lo scopo principale cui tendiamo, non è tanto quello della occupazione quanto quello della formazione dei lavoratori. Già il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha iniziato una attività in questo campo. La definizione dei profili professionali è una esigenza fondamentale, come pure è fondamentale la definizione di programmi adatti. Si parla anche di esami da far sostenere, ma come saranno fatti? da chi? con quali norme? Mi pare che, in questo campo didattico,

il Ministero del lavoro abbia soprattutto la possibilità di dare un apporto decisivo per una migliore formazione professionale del lavoratore. E questo, sia per quanto riguarda le esigenze del nostro mercato interno, sia per quanto riguarda l'emigrazione. Infatti bisogna anche vedere quali sono i mestieri e le professioni per i quali ci può essere maggiore facilità emigratoria.

È il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che deve orientare la formazione professionale verso determinati settori piuttosto che verso altri, a seconda delle esigenze.

Per quanto riguarda le commissioni che il Senato ha soppresse, ritengo anch'io che esse sarebbero state opportune, specie in questa fase sperimentale, così come erano state congegnate, sia in sede nazionale che in sede provinciale. Comunque, il nuovo progetto prevede l'istituzione di un Comitato consultivo e mi auguro che questo Comitato funzioni al più presto e bene, a fianco del Ministero, quale organo di consulenza e di esperienza.

Un'ultima osservazione: dobbiamo tener sempre presente il problema dei rapporti che possono intercorrere tra l'attività di apprendisti e quella di iscritti ai corsi per la pubblica istruzione.

PENAZZATO. Condivido gran parte delle considerazioni che sono state fatte, ma sarei d'avviso che la proposta di legge non debba essere approvata questa mattina. Sono d'accordo che bisogna cercare di evitare di fare delle modifiche per evitare il rinvio al Senato della proposta di legge ed ho una certa propensione alla approvazione della stessa così come ci è pervenuta; peraltro debbo dire che non è possibile essere chiamati a legiferare su una questione che, se molti colleghi conoscono a sufficienza, altri invece non hanno neppure avuto il tempo e il modo di esaminare. Non vedo la necessità di avere tanta fretta. Che si approvi oggi o il 16 gennaio, mi pare sia la stessissima cosa. Tanto più che il regolamento, che dovrebbe essere approvato entro sei mesi, potrebbe benissimo essere pronto in cinque mesi e mezzo in modo da riguadagnare il breve tempo perduto.

Ripeto: nonostante talune perplessità, sono favorevole alla proposta di legge, propongo però formalmente un breve rinvio, non avendo nessuno di noi avuto il modo di esaminare preventivamente il testo della proposta di legge.

BETTOLI MARIO. Non comprendo perché ci sia tanta perplessità. Quanti anni sono

che il Parlamento discute sull'apprendistato? Nella precedente legislatura si giunse ad un testo, che era un po' il frutto di un compromesso fra le varie proposte presentate in proposito. Il Senato ha esaminato tale testo, parola per parola, l'ha modificato, elaborato e ha mandato, a sua volta, un testo, che ha il solo difetto di essere troppo vasto. Quali potrebbero essere gli elementi negativi?

L'aver abolito le commissioni e tolto la garanzia in sede provinciale? Posso dire che le commissioni sarebbero servite a ben poco e che interessavano relativamente.

Oppure non aver fissato un imponibile per le aziende industriali?

Vista la legge così come essa è, a noi non rimane che approvarla e invitare il Ministero del lavoro a predisporre subito il regolamento. Sono certo che così si creerà nel paese una specie di mobilitazione che non investirà solo il campo dei giovani che attendono di lavorare, ma creerà anche un nuovo incremento e un nuovo fervore nei settori delle aziende artigiane, nel settore industriale, o almeno in parte di esso, determinando in tutta la nazione una certa attesa ed un sicuro interesse.

Naturalmente, il regolamento deve essere adeguato e per niente restrittivo, anche se dalla discussione sono emerse delle perplessità sull'ampiezza della legge; e dovrebbe anche contenere una regolamentazione particolare per le aziende artigiane.

Questa legge, secondo me, è molto efficace; essa ha l'unico difetto, se mai, di non fare perentoriamente obbligo all'industriale o all'artigiano di dare una qualificazione o una specializzazione all'apprendista, pena il pagamento di tutti i contributi dal giorno che l'ha assunto.

Ma purtroppo non si può legiferare adottando soluzioni che, come questa, non rientrano nella prassi giuridica. Ci sarà, comunque, una severa vigilanza soprattutto da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali si preoccuperanno anche di arrivare alla stipulazione del contratto specifico, oppure ad una modifica della legge.

Prego, pertanto, la Commissione di voler approvare, oggi stesso, la proposta di legge, salvo provvedere in seguito, dopo che se ne sarà vista la pratica applicazione, alle necessarie modifiche.

BUTTE. Non approvare oggi la proposta di legge significherebbe rimandare di parecchio la decisione su un provvedimento attesissimo. D'altra parte, nel campo di cui ci stiamo occupando, c'è la necessità di fare,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

quanto prima, una esperienza che illumini sull'attuazione pratica di quanto già stabilito e sulle eventuali modifiche da apportare in seguito, attraverso nuove proposte di legge.

Sono, perciò, favorevole all'immediata approvazione.

CHIAROLANZA. Ritengo sia quanto mai opportuno e saggio approvare subito la proposta di legge che avrà nel paese delle ripercussioni assai favorevoli. Pur riconoscendo la sua imperfezione, ritengo che essa è egualmente atta allo scopo che ci siamo prefissi; il suo perfezionamento potrà avvenire dalla sua stessa applicazione. Essa non solo affronta il problema della disoccupazione giovanile, ma ha un notevole valore morale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'onorevole Presidente ed alcuni colleghi hanno messo in rilievo l'importanza e l'urgenza dell'approvazione della proposta di legge che costituisce un passo avanti per il benessere dei giovani lavoratori e che dovrà avere un valore sperimentale.

Circa l'osservazione, fatta da qualcuno, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con detta legge, si è quasi esautorato nei confronti della formazione professionale dell'apprendista, debbo dire che essa non mi pare fondata: infatti nell'ultimo comma dell'articolo 17 è detto che i programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno esaminate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sempre su questo argomento, faccio rilevare che all'articolo 17, si parla del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione soltanto per stabilire la facoltà, anche per quest'ultimo dicastero, di sovvenzionare o finanziare le varie iniziative che si propongono l'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti. Inoltre, il terzo comma di detto articolo precisa che l'esercizio della predetta attività è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per quanto riguarda il regolamento, penso sia molto probabile che esso possa venire approvato prima ancora del termine previsto di sei mesi. Sarà cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di coordinare il lavoro dei corsi di addestramento anche ai fini dell'emigrazione.

Dichiaro, infine, che il Governo è d'accordo sull'approvazione immediata della proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Penazzato, ella insiste nella proposta di rinvio?

PENAZZATO. Insisto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione formulata dall'onorevole Penazzato.

(Non è approvata).

La unanime votazione testè avvenuta dimostra quanto la nostra Commissione abbia valutato l'urgenza e l'importanza del provvedimento. La sua sensibilità politica e sociale, consentendo di superare una formalità procedurale, testimonia l'interesse che ciascuno di noi nutre per il lavoro giovanile.

Dovremmo ora passare ad approvare le modifiche apportate dalla Commissione del lavoro del Senato al testo da noi precedentemente formulato. Poiché detta commissione ha completamente rielaborato il testo, introducendo, non solo modifiche, ma nuovi articoli, sopprimendone altri, provvedendo, infine, ad una del tutto diversa collocazione della materia, ritengo sia impossibile seguire i due testi, il nostro e quello modificato, a confronto fra loro. Poiché dalla discussione testè fatta è apparso evidente il comune proposito di accettare il testo trasmesso dal Senato, passerò all'esame degli articoli di questo testo che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

TITOLO PRIMO.

COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO

ART. 1.

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

(È approvata).

ART. 2.

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzando l'opera nell'impresa medesima.

(È approvato).

TITOLO SECONDO.

ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA

ART. 3.

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.

(È approvato).

ART. 4.

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

(È approvato).

ART. 5.

Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.

L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.

(È approvato).

ART. 6.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai quattordici anni e non superiore ai venti, salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

(È approvato).

TITOLO TERZO.

DURATA DELL'APPRENDISTATO
E ORARIO DEL LAVORO

ART. 7.

L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni.

(È approvato).

ART. 8.

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.

(È approvato).

ART. 9.

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

(È approvato).

ART. 10.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della pubblica istruzione.

È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

TITOLO QUARTO.

DOVERI DELL'IMPRENDITORE
E DELL'APPRENDISTA

ART. 11.

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi.

d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle a incentivo o in serie, se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro;

g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;

h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;

l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza.

(È approvato).

ART. 12.

L'apprendista deve:

a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;

c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;

d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;

e) osservare le norme contrattuali.

(È approvato).

ART. 13.

La retribuzione di cui all'articolo 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.

(È approvato).

ART. 14.

La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'articolo 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.

(È approvato).

ART. 15.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

(È approvato).

TITOLO QUINTO.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELL'APPRENDISTA

ART. 16.

La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

(È approvato).

ART. 17.

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato.

Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.

(È approvato).

ART. 18.

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato.

In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.

La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro.

(È approvato).

ART. 19.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

(È approvato).

TITOLO SESTO.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

ART. 20.

È costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro;

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro;

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1°) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;

2°) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

3°) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale.

(È approvato).

ART. 21.

Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione:

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

- 1°) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
- 2°) assistenza specialistica ambulatoriale;
- 3°) assistenza farmaceutica;
- 4°) assistenza ospedaliera;
- 5°) assistenza ostetrica.

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

- 1°) le prestazioni concernenti la cura;
- 2°) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;
- 3°) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti.

(È approvato).

ART. 22.

Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ne ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

- a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;
- b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
- c) per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;
- d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 20.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, lettera b), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

TITOLO SETTIMO.

SANZIONI PENALI

ART. 23.

1°) I datori di lavoro sono puniti:

- a) con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10 mila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 3;
- b) con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni violazione delle norme dell'articolo 11.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento, a norma dell'articolo 162 del Codice penale.

(È approvato).

ART. 24.

Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono oggetti a norma della presente legge.

(È approvato).

TITOLO OTTAVO.

DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO

ART. 25.

Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi, organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che la attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impiegano attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.

Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.

(È approvato).

ART. 26.

Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.

(È approvato).

ART. 27.

I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del deperennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.

L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale della assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie.

(È approvato).

ART. 28.

Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'articolo 21 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori, il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'erogazione delle somme medesime verrà effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in maniera forfettaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicuratori per l'intera collettività degli apprendisti artigiani.

(È approvato).

ART. 29.

Gli imprenditori artigiani sono puniti:

a) con ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'articolo 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'articolo 11 della presente legge;

b) con ammenda da lire 10.000 a lire 30 mila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato.

Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente articolo 23, ultimo comma.

(È approvato).

TITOLO NONO.

NORME FINALI

ART. 30.

Col Regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del Regolamento può essere stabilita, col Regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

(È approvato).

ART. 31.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.

Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Pre-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

sidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'articolo 20.

(È approvato).

ART. 32.

In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 della presente legge.

(È approvato).

ART. 33.

È abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

Senatore Benedetti: « Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse » (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (1061):

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	45
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (605-B):

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	44
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Aimi, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli Mario, Bufardeci, Buttè, Cacciatore, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, Lizzadri, Maglietta, Marangoni Spartaco, Mastino del Rio, Montelatici, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Perlingieri, Rapelli, Repossi, Roasio, Santi, Scarpa, Simonini, Storch, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI